



COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI'

Provincia di Cuneo

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI ACCONCIATORE ED ESTETISTA

IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1970 N. 1142, DELLA LEGGE 4 GENNAIO 1990 N. 1,
DELLA LEGGE REGIONALE 9 DICEMBRE 1992 N. 54, DELLA LEGGE 17 AGOSTO 2005 N. 174 E
DELLA LEGGE 2 APRILE 2007 N. 40. **Legge 30.12.2009 n.38, d.Lgs.59 del 26.3.2010**

INDICE

- Articolo 1 - [Definizioni](#)
- Articolo 2 - [Attività consentite](#)
- Articolo 3 - [Requisiti per esercitare l'attività](#)
- Articolo 4 - [Procedure di dichiarazione di inizio attività - Sportello Unico Attività Produttive](#)
- Articolo 5 - [Superfici minime dei locali da adibirsi all'esercizio delle attività](#)
- Articolo 6 - [Idoneità igienico sanitaria dei locali e delle attrezzature impiegate](#)
- Articolo 7 - [Requisiti igienici per le attività svolte presso ospedali, case di cura, istituti assistenziali con ricovero permanente e comunità varie](#)
- Articolo 7 bis - [Requisiti igienici per l'attività svolta nel domicilio dell'esercente](#)
- Articolo 7 ter - [Altre disposizioni igienico sanitarie](#)
- Articolo 8 - [Subingresso](#)
- Articolo 9 - [Chiusura per ferie - Sospensione e decadenza - Cessazione](#)
- Articolo 10 - [Obbligo esposizione autorizzazione, tariffe, orari](#)
- Articolo 11 - [Vigilanza - Sanzioni](#)
- Articolo 12 - [Disposizione finale](#)

Approvato con delibera C.C.39 del 02.9.2010 e integrato con delibera C.C. n. 28 del 30.07.2015

Articolo 1 – Definizioni

1. **Acconciatore.** L'attività professionale di acconciatore, esercitata in forma di impresa ai sensi delle norme vigenti, comprende tutti i trattamenti ed i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio ed il trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio inerente o complementare. Le fonti normative che disciplinano l'attività di acconciatore sono la Legge 17 agosto 2005 n. 174, la Legge 14 febbraio 1963 n. 161, la Legge 23 dicembre 1970 n. 1142, la Legge 29 ottobre 1984 n. 735 nelle parti compatibili con la Legge n. 174/2005, la Legge 2 aprile 2007 n. 40, nonché le disposizioni del presente regolamento.

2. **Estetista.** Tale attività consiste in prestazioni e trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo e prevalente sia quello di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi esistenti: essa può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali o con l'utilizzo degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico di cui all'elenco allegato alla Legge 4 gennaio 1990 n. 1 ([allegato A](#)) alla Legge ed al presente regolamento) e secondo quanto previsto al punto 1 dell'articolo 10 della medesima legge, o con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dalla Legge 11 ottobre 1986 n. 713. Sono escluse dall'attività di estetista le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico indicate nel nomenclatore ufficiale della Regione Piemonte. Fanno parte dell'attività di estetista, ai sensi dell'articolo 6 comma 4 della Legge Regionale 54/1992, le attività svolte anche con l'utilizzo esclusivo degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico di cui al suddetto allegato A alla Legge 4 gennaio 1990 n. 1, ivi comprese il bagno turco o quelle finalizzate al dimagrimento ad eccezione di quelle espressamente disciplinate da altre fonti normative. Le fonti normative che disciplinano l'attività di estetista sono la Legge 4 gennaio 1990 n. 1, la Legge Regionale 9 dicembre 1992 n. 54, la Legge 2 aprile 2007 n. 40, nonché le disposizioni del presente regolamento.

Si considera inerente l'attività di estetista e pertanto soggetta a D.I.A. l'esercizio delle seguenti attività: Centri di abbronzatura/solarium, attività di massaggio e ginnastica estetica, attività di disegno epidermico o trucco semipermanente, manicure e pedicure e attività di ricostruzione unghie e applicazioni di unghie artificiali (onicotecnico)

Articolo 2 Attività consentite

1. Le attività oggetto del presente regolamento non possono essere svolte nelle forme previste per la vendita su area pubblica. Non è ammessa la coesistenza di un'attività regolata dal presente regolamento e di un'attività commerciale regolata da norme diverse qualora i titolari siano soggetti diversi.

2. Fermo restando il possesso dei requisiti igienico-sanitari di cui all'art. 6 le stesse attività possono essere svolte presso i locali di abitazione dell'esercente a condizione che il medesimo consenta i controlli da parte dell'Autorità Competente; i locali devono, comunque, essere distinti e separati dai locali adibiti a civile abitazione e muniti di servizi igienici idonei;

3. Gli esercenti possono effettuare anche servizi a domicilio dei clienti, su richiesta degli stessi.

4. Negli esercizi disciplinati dal presente regolamento sono vietate altre attività non espressamente autorizzate, che non siano a titolo di mera dimostrazione.

5. Le attività di cui all'[articolo 1](#) del presente regolamento, esercitate a fini didattici su soggetti diversi dagli allievi, sono sottoposte a preventiva dichiarazione di inizio attività contenente le seguenti autocertificazioni:

a) che sono presenti tutti i requisiti previsti dall'articolo 3 comma 1, con esclusione di quello di cui alla lettera f);

b) che i soggetti che effettuano le prestazioni, ove non siano in possesso della relativa qualificazione professionale, non eseguono le attività predette se non sotto il diretto controllo di persona qualificata all'esercizio della professione;

c) che i locali e le attrezzature abbiano i requisiti conformi alla vigente legislazione in materia di agibilità degli edifici, di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche, di igiene e sicurezza sul lavoro, prevenzione infortuni e di prevenzione incendi, quando richiesta;

d) che le prestazioni non sono effettuate in locali autorizzati all'esercizio di attività professionali. I locali destinati ad attività didattica potranno essere anche adiacenti a locali in cui si esercita l'attività professionale, ma dovranno essere separati da essi in modo assoluto (ingressi e servizi igienici indipendenti, assenza di passaggi interni fra i diversi settori di attività).

6. I gestori di corsi didattici, che hanno conseguito l'autorizzazione ad effettuare le prestazioni a fini didattici durante lo svolgimento dell'attività, alle condizioni e nei limiti di cui ai commi precedenti, sono obbligati ad effettuare, per ciascun corso, le seguenti registrazioni:

- oggetto e caratteristiche del corso;
- data inizio e fine corso;
- orario settimanale e giornaliero delle lezioni;
- nominativi del personale direttivo e insegnante con relativi estremi anagrafici.

Dette registrazioni dovranno essere costantemente aggiornate e tenute presso le sedi di attività a disposizione degli organi di vigilanza.

7. Le attività di cui al presente regolamento esercitate temporaneamente, in sede diversa da quella autorizzata, o da parte di soggetti non titolari di attività di acconciatore e/o di estetista, a titolo di dimostrazione di prodotti di cosmesi o altro, o in occasione di manifestazioni o fiere anche a fini di lucro, sono sottoposte a dichiarazione di inizio attività a norma del successivo articolo 3 comma 1 con esclusione della lettera f) e dei commi 2 e 3 con istanza da presentarsi 30 giorni prima dell'evento, a condizione che le prestazioni siano effettuate da soggetti in possesso della Qualificazione Professionale.

Analoga comunicazione al Comune da parte degli interessati deve essere presentata in occasione di manifestazioni organizzate da Enti o Associazioni a scopo umanitario.

Le disposizioni del presente regolamento non si applicano in caso di iniziative strettamente legate all'attività di formazione e di aggiornamento professionale organizzata dagli Enti o dalle Associazioni del comparto.

8. I trattamenti ed i servizi di cui al comma 1 possono essere svolti anche con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti ai sensi della Legge 11 ottobre 1986 n. 713, e successive modificazioni. Alle imprese esercenti l'attività di acconciatore e/o di estetista, che vendono o comunque cedono alla propria clientela prodotti cosmetici, parrucche e affini, o altri beni accessori, inerenti ai trattamenti ed ai servizi effettuati, al fine della continuità dei trattamenti in corso, non si applicano le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 114, e successive modificazioni.

Articolo 3 **Requisiti per esercitare l'attività**

Lo svolgimento dell'attività di acconciatore è subordinato al possesso del requisito professionale di cui all'Art. 3 Legge 17/08/2005 n. 174.

Lo svolgimento dell'attività di estetista è subordinato al possesso del requisito professionale acquisito attraverso le modalità di cui all'Art. 14 L.R. n. 54 del 9/12/1992.

1. L'attivazione di un nuovo esercizio di acconciatore o estetista, o il trasferimento di sede degli stessi, o modifica dell'attività, é subordinata alla presentazione al Comune di dichiarazione di inizio attività, valida per l'intestatario della medesima e per i locali in essa indicati, a condizione che sussistano i seguenti requisiti:

a) requisito della *regolare costituzione della società* e dell'iscrizione al registro imprese della C.C.I.A.A.; le imprese aventi le caratteristiche di cui alla Legge 8 agosto 1985 n. 443 (imprese artigiane) possono iscriversi successivamente all'albo delle imprese artigiane;

b) *requisiti igienico-sanitari* dei locali stabiliti dagli articoli successivi ([articolo 6](#) e seguenti);

c) *requisito della conformità dei locali* ai requisiti urbanistici - edilizi;

d) *requisito della qualificazione professionale* che deve sussistere:

- in caso di impresa individuale in capo al titolare dell'azienda o, solo in caso di impresa individuale non artigiana, in capo ad un responsabile tecnico in possesso della qualificazione professionale;
- in capo alla maggioranza dei soci (o ad uno dei soci nel caso di due soli soci), in caso di impresa gestita in forma di società semplice, in nome collettivo o cooperativa, qualificabile come artigiana ai sensi dell'articolo 3 comma 2 della Legge 8 agosto 1985 n. 443, come modificato dalla Legge 20 maggio 1997 n. 133;
- in capo all'unico socio, in caso di impresa artigiana costituita in forma di società a responsabilità limitata con unico socio ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera a), della Legge 20 maggio 1997 n. 133;
- in capo ai soci accomandatari, in caso di impresa artigiana costituita in forma di società in accomandita semplice ai sensi dell'articolo 1 comma 2, lettera b), della Legge 20 maggio 1997 n. 133;
- in capo alla persona designata ad assumere la direzione dell'azienda (socio o dipendente), in caso di impresa gestita in forma societaria non qualificabile come artigiana ai sensi dell'articolo 3 della Legge 8 agosto 1985 n. 443, come modificata dalla Legge 20 maggio 1997 n. 133;

e) *disponibilità dei locali*;

f) *superficie minima* dei locali a norma del successivo articolo 6.

2. Per ogni sede dell'impresa esercente l'attività di acconciatore o di estetista deve essere designato un differente direttore tecnico, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa.

Il soggetto in possesso della qualificazione professionale che assume la direzione dell'azienda deve accettare l'incarico con apposita dichiarazione da presentarsi al Comune contestualmente alla dichiarazione di inizio attività e garantire la presenza nell'esercizio durante l'orario di apertura. In caso di assenza per malattia il direttore tecnico deve essere sostituito con tempestiva comunicazione al competente Settore Amministrativo.

3. Un'impresa può essere titolare di più esercizi a condizione che ciascun esercizio sia diretto da persona distinta in possesso della necessaria qualificazione professionale. In caso di impresa artigiana, avente i requisiti di cui alle Leggi 443/1985 e 133/1997, il numero di esercizi non può essere superiore a quello dei soci qualificati o soci accomandatari che operano manualmente e professionalmente nell'impresa.

4. Un esercente che oltre alla propria attività sia titolare di un esercizio presso una convivenza, per svolgere il servizio esclusivamente a favore dei membri della stessa, deve garantire la presenza del direttore tecnico nei modi previsti dal comma precedente oppure svolgendo l'attività in orari diversi da quello della sede principale, con l'ausilio, in quest'ultimo caso, del direttore tecnico di tale sede.

5. Le attività disciplinate dal presente regolamento possono essere svolte congiuntamente nello stesso esercizio previa presentazione di un'unica denuncia di inizio attività alle condizioni di cui al precedente articolo 2, purché i locali siano distinti e separati. In tal caso le attività svolte congiuntamente nello stesso esercizio possono essere oggetto di scissione, ma in caso di subingresso di soggetto terzo vi è l'obbligo di trasferimento di sede di una delle due attività.

6. Qualora, a seguito di recesso o esclusione o per altra causa, vengano a mancare soci in possesso della qualificazione professionale per una o più della attività autorizzate, l'attività è sospesa con applicazione delle norme di cui al successivo [articolo 9](#).

7. In caso di acquisto di azienda esercente sia l'attività di acconciatore sia quella di estetista, la voltura della relativa autorizzazione/denuncia di inizio attività è subordinata alla presenza di entrambe le qualificazioni professionali. Qualora manchi la qualifica professionale per l'attività di acconciatore è ammessa la sospensione dell'attività per un anno al fine di acquisire i requisiti ed ottenere la conseguente voltura dell'autorizzazione amministrativa/denuncia di inizio attività ad esercitare tale attività. Qualora manchi la qualifica professionale per l'esercizio dell'attività di estetista è ammessa la sospensione dell'attività per un anno al fine di acquisire i requisiti ed ottenere la conseguente voltura dell'autorizzazione amministrativa/denuncia di inizio attività ad esercitare tale attività. Scaduto tale termine senza che sia stato ottenuto il requisito e senza che sia stata chiesta la voltura dell'autorizzazione/denuncia di inizio attività quest'ultima decade.

Articolo 4

Procedure di dichiarazione di inizio attività - Sportello Unico Attività Produttive

1. All'atto della presentazione della dichiarazione di inizio attività devono essere presenti i requisiti di cui all'articolo 3 comma 1, la cui presenza è oggetto di autocertificazione da parte dei soggetti interessati.

In particolare per quanto riguarda i requisiti igienico-sanitari, la loro presenza deve essere autocertificata utilizzando l'apposita modulistica i cui contenuti sono concordati con l'ASL.

2. In caso di presenza di tutti i requisiti di cui all'articolo 3, comma 1 punti a), b), c), d) ed e), nonché della relativa autocertificazione, l'attività può essere iniziata ai sensi dell'art. 19 comma 2

Legge 07.08.1990 n. 24, dalla data della presentazione della dichiarazione inizio attività.

Qualora dalle verifiche sulle autocertificazioni relative ai requisiti succitati se ne rilevi l'insussistenza o la non veridicità è disposto il divieto di esercitare l'attività segnalando agli organi competenti la presenza di false dichiarazioni.

Copia della DIA deve essere inviata, anche solo in via telematica, all'Azienda Sanitaria Locale che esercita l'attività di Vigilanza e alla Camera di Commercio competente per territorio.

3. Tutti i procedimenti amministrativi relativi alle attività di acconciatore ed estetista, quali aperture, modifiche, subingressi, trasferimenti di sede sono assoggettati alle procedure dello Sportello Unico Attività Produttive ai sensi della Legge 2 aprile 2007 n. 40.

Articolo 5

Superfici minime dei locali da adibirsi all'esercizio delle attività

1. Oltre ai requisiti previsti dall'[articolo 3](#), per l'apertura di nuovi esercizi e per i trasferimenti di quelli esistenti, sono fissate le seguenti superfici minime dei locali da adibire all'esercizio delle attività, esclusi cioè i locali accessori (ingressi, servizi, ripostigli, sale di attesa ecc.):
 - a) acconciatori: metri quadri 10 per un solo posto di lavoro, metri quadri 4 in più per ogni posto di lavoro oltre il primo; si definisce posto di lavoro ogni poltrona attrezzata davanti allo specchio;
 - b) estetisti: metri quadri 14.
2. Per l'esercizio delle attività di estetista, è necessaria la dotazione di idoneo ed apposito spazio d'attesa.

Articolo 6

Idoneità igienico sanitaria dei locali e delle attrezzature impiegate

1. Per quanto concerne l'aspetto edilizio dei locali adibiti all'esercizio delle attività di acconciatore ed estetista valgono, in generale, le norme stabilite dal regolamento edilizio Comunale, dal D.M. 236/89, dalle linee guida di cui alla D.G.R. 16.01.2006 n. 30-1995 e D.Lgs n. 81/08.

Nello specifico:

- a) i locali devono essere adibiti esclusivamente a tale attività, non essere direttamente comunicanti con quelli eventualmente adibiti a civile abitazione, essendo richiesti ingressi separati;
- b) superficie aero illuminante non inferiore a 1/8 della superficie del pavimento o integrata con idoneo impianto di trattamento aria costruito secondo la norma UNI 10339;
- c) le operazioni di preparazione e miscelazione delle sostanze volatili dovranno avvenire in una zona tecnica a ciò adibita e sotto idonea cappa di aspirazione localizzata con almeno le caratteristiche previste dal Documento della Regione Piemonte sui Rischi da sostanze chimiche in acconciatura: (idonea certificazione di funzionalità rilasciata da centri abilitati, struttura portante in acciaio verniciato, pareti laterali e frontali in vetro, parete frontale a saliscendi o a ribalta, prefiltro rigenerabile a protezione carboni, filtro a carboni attivi specifico per ammoniaca e vapori organici in genere; velocità media dell'aria circa 0,5 m/sec.; rumorosità preferibilmente inferiore ai 60 dB(A) o con apposite cappe a mobiletto munite di ruote che garantiscano comunque le caratteristiche di cui sopra.

2. a) I servizi igienici devono essere interni ai locali, in numero e posizione adeguati sia alle esigenze di privacy e confort sia alla necessità di una facile e rapida pulizia. Ogni esercizio deve essere provvisto di n. 1 servizio igienico per gli utenti conforme al DM 236/89, dotato di pareti lavabili e disinfettabili con antilatrina provvista di lavandino a comando non manuale. Deve essere previsto l'uso di dosatori automatici di sapone ed asciugamani a perdere o monouso. Non sono ammessi servizi igienici esterni ai locali né tantomeno in comune con altre attività.

Nel caso l'attività occupi personale dipendente deve essere previsto locale spogliatoio e servizi igienici in rapporto al numero di dipendenti;

b) Per le attività esistenti all'entrata in vigore del presente regolamento e/o cambiamenti di titolarità, per i servizi igienici si consente il mantenimento della situazione esistente se già autorizzati dopo l'entrata in vigore del DPR 503/96: quelli autorizzati precedentemente devono essere adeguati come nuove attività

c) In caso di ampliamenti e/o di ristrutturazione edilizia (come definita all'articolo 31 della Legge 5 agosto 1978 n. 457 e all'articolo 13 della Legge Regionale 5 dicembre 1977 n. 56) si applicano le specifiche previste alla precedente lettera a).

Tutti i servizi, devono essere corrispondenti alle seguenti prescrizioni:

- il pavimento di materiale solido, ben connesso, liscio, impermeabile, lavabile e disinfettabile (ovvero che resista all'azione dei comuni detergenti e disinfettanti);
- le pareti ricoperte di materiale ben connesso, lavabile e disinfettabile fino a metri 1,80)
- dotati di lavandino all'interno e di una tazza wc.

Gli stessi devono essere dotati, se dislocati all'interno dei locali adibiti all'attività di estetista e acconciatore, di antilatrina dotata di idoneo impianto di ventilazione forzata dotata di lavello e rubinetteria a comando non manuale e porta scorrevole o con apertura all'esterno;

3. Gli impianti elettrici e termoidraulici devono essere eseguiti e certificati nel rispetto delle norme di sicurezza degli impianti (D.M.22.01.2008 n. 37), delle Norme CEI ed UNI e deve essere prodotta copia della dichiarazione di verifica impianti di messa a terra (art. 2 D.P.R. 462/2001)

Nel caso di locali sotterranei o seminterrati, qualora siano presenti lavoratori dipendenti o ad essi assimilati, deve essere richiesta deroga allo S.pre.SAL della competente ASL così come previsto dall'art. 65 del D.lgs 81/08

5. Nei locali ad uso dell'esercizio ed in quelli accessori i pavimenti devono essere di materiale solido, ben connesso, liscio, impermeabile, lavabile e disinfettabile, che mantenga tale caratteristica nel tempo, le pareti devono essere ricoperte da adeguato materiale lavabile, fino a metri 1,80.

6. Nei locali di lavoro i lavandini devono essere dotati di acqua potabile di condotte e di scarico munito di sifone ad acqua o d'altri sistemi equivalenti, allacciamenti alla fognatura nera comunale nel rispetto delle normative vigenti.

I lavatesta devono essere ad acqua corrente con dispositivo per lo scarico diretto nelle tubature.

Il taglio e l'acconciatura devono avvenire su capelli puliti mediante lavatura.

Coloro che non avessero attuato la lavatura al proprio domicilio dovranno provvedere presso l'acconciatore stesso. Questi è autorizzato a rifiutare il servizio su capelli non puliti.

7. Gli esercizi nei quali si usino solventi volatili ed infiammabili devono essere provvisti di un deposito separato dal locale di lavoro; tali prodotti dovranno essere utilizzati seguendo scrupolosamente le indicazioni della casa produttrice e comunque utilizzati in appositi recipienti in locali adeguatamente aerati per un facile e rapido ricambio d'aria. Non devono tenersi nei locali di lavoro quantità di sostanze infiammabili o potenzialmente tossiche superiori a quelle strettamente necessarie al servizio in corso

8. Tutti gli esercizi dove vengono svolte le attività disciplinate dal presente regolamento devono essere dotati di contenitori chiudibili, lavabili e disinfettabili, per la biancheria usata e di un armadio a destinazione esclusiva con sportelli per quella pulita, nonché di recipienti muniti di coperchio con

apertura a pedale, per la raccolta delle immondizie.

In relazione alla particolare attività svolta può essere ritenuto necessario un apposito locale ove posizionare tali contenitori.

9. Tutti gli esercizi devono essere forniti di asciugamani e biancheria in quantità sufficiente onde poter essere ricambiata ad ogni servizio; di rasoi, di forbici, di pennelli ed accessori in proporzione all'importanza dell'esercizio stesso ed al numero di lavoratori.

Tutti gli esercizi devono essere dotati di un armadietto contenente materiale per il pronto soccorso.

Dovrà essere anche disponibile un mezzo di comunicazione urgente per soccorso medico.

Nei locali o cabine dove si effettuano trattamenti che comportano la permanenza del solo utente (sauna, bagno turco, idromassaggio, solarium, ecc.) deve essere facilmente raggiungibile un campanello di chiamata a meno che tale dispositivo non sia integrato nell'apparecchiatura.

10. Il mobilio e l'arredamento devono essere tali da permettere una completa pulizia giornaliera ed una periodica disinfezione; gli esercizi per l'attività di acconciatore devono essere forniti di sedili di materiale lavabile.

Nel caso gli schienali dei sedili siano muniti di appoggia capo, lo stesso deve essere ricoperto di carta o asciugamani da cambiare per ogni persona.

11. Al titolare dell'attività incombe l'obbligo e la responsabilità dell'osservanza delle seguenti norme igieniche, valide per tutti coloro che impiegano, per scopo professionale, strumenti taglienti e/o aghi, anche per attività estetiche:

- a) l'esercizio ed i locali annessi devono essere tenuti con massima pulizia e disinfettati periodicamente;
- b) il personale deve osservare costantemente le più scrupolose norme di pulizia personale ed igiene, con speciale riguardo alle mani ed alle unghie, ed indossare un abbigliamento da lavoro di colore chiaro e sempre in stato di perfetta nettezza;
- c) prima di iniziare ciascun servizio, l'addetto al servizio stesso deve lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone;
- d) nelle attività che prevedono un contatto diretto e manuale, la parte da trattare deve essere abbondantemente lavata con acqua e sapone e accuratamente disinfettata prima di ogni trattamento;
- e) per ogni cliente deve essere utilizzata sempre biancheria pulita, lavata ad alta temperatura;
- f) le persone manifestamente affette da eruzioni o lesioni cutanee evidenti e simili possono essere servite previa esibizione di certificazione medica dalla quale risulti la non contagiosità;
- g) tutti gli attrezzi occorrenti per l'esercizio delle attività devono essere tenuti con la massima pulizia e, dopo accurato lavaggio e asciugatura, devono essere idoneamente disinfettati.

Gli strumenti taglienti e/o aghi, destinati a venire a contatto con superfici cutanee integre o lese e/o annessi cutanei, qualora non siano monouso, prima di essere riutilizzati devono subire i sotto indicati trattamenti di pulizia, sterilizzazione o disinfezione ad alto livello secondo la procedura e nell'ordine riportati; deve essere sottoposto immediatamente a tali trattamenti ogni altro strumento, come le forbici per il taglio dei capelli, che sia venuto accidentalmente a contatto con il sangue anche se in modo apparentemente insignificante.

Conservare gli strumenti sterilizzati o disinfettati ad alto livello in appositi contenitori chiusi, lavabili e disinfettabili fino alla nuova utilizzazione.

Fase 1: preliminare al trattamento di sterilizzazione o disinfezione ad alto livello.

E' obbligatoria in quanto indispensabile per il successo del trattamento di sterilizzazione o disinfezione ad alto livello.

1) Immergere gli strumenti in una soluzione detergente disinfettante per almeno 30 minuti. Tale pratica scioglie eventuale materiale organico presente e protegge il personale dall'esposizione a microrganismi presenti nel materiale organico; per ridurre i tempi dell'operazione possono essere utilizzati apparecchi ad ultrasuoni, in tal caso sono sufficienti 3÷4 minuti.

2) Lavare e spazzolare con apposito spazzolino; tale operazione rimuove ed allontana eventuale materiale organico presente e riduce la carica microbica.

3) Sciacquare sotto acqua corrente e asciugare con salvietta a perdere.

Fase 2: di sterilizzazione o disinfezione ad alto livello.

La sterilizzazione provoca la distruzione di tutti i microrganismi sia patogeni che non patogeni.

Si può realizzare con il metodo fisico attraverso il calore:

- vapore sottopressione: autoclave a 120°C per un minimo di 20 minuti;
- a calore secco: stufa a secco a 170°C per 2 ore;
- ad alte temperature: sfere di quarzo a 230°C per 2 secondi; la sterilizzazione con sfere di quarzo è indicata per piccoli oggetti (punte).

Nel caso di materiali non trattabili con il calore è necessario che gli stessi vengano sottoposti ad un trattamento di disinfezione ad alto livello di tipo chimico preceduto dalla fase preliminare di pulizia sopra descritta; i prodotti consigliati possono essere i composti che liberano il cloro, in particolar modo per la sua praticità la cloramina, disponibile in polvere e compresse da sciogliere in acqua nella proporzione di 20 grammi per litro, i composti quaternari dell'ammonio e la clorexidina.

Per le modalità d'uso seguire sempre le indicazioni di concentrazione, tempi di contatto, durata della soluzione, fornite dalle ditte produttrici. Seguire inoltre le indicazioni fornite dalle ditte produttrici riguardo a cautele di uso e di detenzione, limitazione d'uso, per i vari materiali.

Gli apparecchi a raggi U.V. (apparecchi a luce blu) possono solo essere utilizzati, qualora se ne sia in possesso, per la conservazione degli strumenti già trattati;

h) è assolutamente vietato riutilizzare gli strumenti monouso; gli strumenti riutilizzabili non possono essere adoperati per due clienti diversi, se non dopo l'avvenuta sterilizzazione o disinfezione;

i) in caso di puntura o di taglio accidentale, di una certa entità, è necessario che la persona ferita sia sottoposta a controllo medico;

l) dopo la rasatura della barba deve essere assicurata ai clienti la possibilità di lavarsi con abbondante acqua calda corrente e la possibilità che la superficie rasata sia spruzzata con soluzione alcoolica al 50% o con altri appositi idonei preparati disinfettanti;

m) le spazzole che servono per i capelli devono essere accuratamente lavate e disinfettate dopo ogni servizio;

n) per spargere talco si deve esclusivamente fare uso di polverizzatore; è proibito l'uso di piumini;

o) le tinture, i fissativi e gli altri preparati dovranno rispondere ai requisiti prescritti dalle norme vigenti in materia, e manipolati con l'utilizzo di guanti monouso;

p) i procedimenti di lavorazione, nei quali vengono impiegati prodotti o solventi, le cui esalazioni possono risultare fastidiose o nocive, devono essere sempre seguiti da rapide ed abbondanti aerazioni dell'ambiente;

q) le operazioni di preparazione e miscelazione delle sostanze volatili dovranno avvenire in una zona tecnica a ciò adibita e sotto idonea cappa di aspirazione localizzata con almeno le caratteristiche previste dal Documento della Regione Piemonte sui Rischi da sostanze chimiche in acconciatura: (idonea certificazione di funzionalità rilasciata da centri abilitati, struttura portante in acciaio verniciato, pareti laterali e frontali in vetro, parete frontale a saliscendi o a ribalta, prefiltro rigenerabile a protezione carboni, filtro a carboni attivi specifico per ammoniaca e vapori organici in genere; velocità media dell'aria circa 0,5 m/sec.; rumorosità preferibilmente inferiore ai 60 dB(A) o con apposite cappe a mobiletto munite di ruote che garantiscano comunque le caratteristiche di cui sopra.

r) durante l'applicazione e l'uso di liquidi infiammabili si deve evitare che nell'esercizio siano accese fiamme libere;

s) gli strumenti taglienti monouso devono essere raccolti in contenitori rigidi protettivi;

t) tutti i prodotti cosmetici devono essere contenuti in recipienti etichettati secondo la normativa vigente;

u) gli addetti devono essere informati dei rischi specifici cui sono esposti e delle misure necessarie per prevenire i danni derivanti da tali rischi;

v) devono essere forniti agli addetti i necessari mezzi di protezione individuale, ad esempio guanti

di vinile, di latex, di gomma secondo i diversi utilizzi durante le operazioni di pulizia e disinfezione dei locali e delle attrezzature, idonei occhiali protettivi per utilizzo laser, ecc..

z) a salvaguardia dei diritti degli utenti:

- devono essere loro fornite chiare e complete informazioni relative ai trattamenti cui si sottopongono;
- deve essere curata l'esposizione di cartelli con raccomandazioni - avvertenze e avvisi di protezione - controindicazioni e cautele d'uso;
- devono essere forniti mezzi di protezione personale come ciabatte ad uso individuale per i trattamenti di sauna, idonei occhiali protettivi, ben aderenti, per trattamenti UV (se non monouso da sostituire appena mostrino segni di deterioramento), idonei occhiali protettivi per trattamenti laser, ecc..

12. Il personale di minore età o in condizioni di apprendista, deve essere sottoposto a visita ai sensi della Legge 17 ottobre 1967 n. 977.

13. Le acque reflue provenienti dalle attività di acconciatore o estetista debbono essere paragonate ad attività di prestazioni di servizi e sono da considerarsi, ai sensi dell'articolo 14 - secondo comma, punto B, della Legge Regionale 26 marzo 1990 n. 13, assimilabili a quelle provenienti dagli insediamenti abitativi e pertanto classificabili nella classe A del predetto articolo 14, purché rientrino nei limiti di accettabilità di cui all'allegato 3 della predetta Legge Regionale 13/1990. Qualora detti scarichi siano tributari di pubblica fognatura sono ammessi nell'osservanza dei Regolamenti emanati dall'Ente gestore dell'impianto di depurazione della pubblica fognatura stessa.

14. Lo smaltimento dei rifiuti dovrà essere conforme a quanto previsto dalle normative vigenti in materia.

Articolo 7

Requisiti igienici per le attività svolte presso ospedali, case di cura, istituti assistenziali con ricovero permanente e comunità varie

1. Nel caso di attività esercitata in sede fissa all'interno di ospedali, case di cura, istituti assistenziali con ricovero permanente e comunità varie dovranno essere rispettati i requisiti previsti negli articoli 6 e 7 del presente regolamento. Il servizio igienico potrà essere nelle vicinanze, anche non ad uso esclusivo.

2. Fermo restando il divieto delle attività oggetto del presente regolamento in forma ambulante, le stesse possono essere esercitate a domicilio presso ospedali, case di cura, istituti assistenziali con ricovero permanente e comunità varie, purché l'esercente si uniformi a tutte le prescrizioni igienico-sanitarie dettate dal presente regolamento.

3. Le attività di barbiere e di parrucchiere per uomo e per donna possono esercitarsi anche al letto degli ammalati non di malattie infettive in fase contagiate per la particolare attività, e quindi previo parere del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica competente, purché svolte da personale qualificato di esercizi autorizzati, sia quando l'ammalato è a domicilio, che ricoverato in luoghi di cura; per questi ultimi il parere sulla contagiosità o meno delle malattie infettive può essere espresso dal Direttore Sanitario.

4. Gli strumenti dell'attività professionale per dette incombenze devono essere di tipo monouso e, ove non possibile, conservati in apposita custodia, costruita con materiale facilmente lavabile e disinfettabile; devono essere accuratamente disinfettati dopo il singolo uso e devono essere adibiti esclusivamente per l'esercizio sui malati.

5. Le attività di acconciatore possono essere consentite, a richiesta dei parenti, anche sulle persone decedute, purché non di malattie infettive contagiose.

6. Gli strumenti dell'attività professionale devono essere esclusivamente di tipo monouso.

Articolo 7 bis

Altre disposizioni igienico sanitarie

1. Per esigenze profilattiche ed igieniche che si evidenziassero occasionalmente il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'A.S.L. competente potrà prescrivere tutti gli accorgimenti, norme ed indicazioni atte allo scopo e ad osservanza delle vigenti disposizioni in materia di igiene e sanità, sia per i locali che per gli impianti igienico sanitari e le attrezzature.
2. Eventuali modifiche alla disciplina dei requisiti igienico-sanitari per l'esercizio delle attività di acconciatore e di estetista potranno essere approvate con delibera di Giunta, previo parere conforme dei competenti organi tecnici dell'A.S.L..

Articolo 8

Subingresso

1. Il *subingresso* per acquisto o affitto d'azienda nell'esercizio delle attività di acconciatore e di estetista, qualora non vi sia modifica dei locali incidente sui requisiti di carattere igienico-sanitario, o urbanistico-edilizi, é subordinato ad una comunicazione da parte dell'interessato, il quale deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, di essere in possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e), del precedente articolo 3, comma 1.

In ogni caso *il requisito della qualifica professionale deve sussistere al momento della comunicazione di subentro* anche qualora l'attività venga immediatamente posta in sospensione: in caso contrario non sarà consentita la volturazione amministrativa dell'autorizzazione. Il subentrante, in possesso dei requisiti predetti, può iniziare l'attività non appena presentata la comunicazione, fatto salvo il rispetto delle norme igienico sanitarie di cui agli articoli 7 e seguenti del presente regolamento.

I competenti Uffici comunali provvedono alle opportune verifiche circa la verità di quanto dichiarato dagli interessati, adottando gli opportuni provvedimenti in caso di dichiarazioni mendaci.

2. L'autorizzazione o denuncia di inizio attività in possesso del dante causa si intende decaduta alla data di trasferimento della titolarità dell'esercizio. Qualora il subentrante non presenti comunicazione di subingresso entro il termine di mesi sei dalla data di stipula del contratto, decade dal diritto di esercitare l'attività.

4. Nel caso di invalidità, di morte o di intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione del titolare dell'autorizzazione, coloro che divengono titolari dell'azienda o gestori della stessa nel rispetto delle normative vigenti, possono gestire l'esercizio, anche se privi dei requisiti della qualificazione professionale, qualora siano coniuge, figli maggiorenni o minorenni emancipati o tutore dei figli minorenni, o, in mancanza di questi, eredi legali che hanno ottenuto la titolarità o la gestione dell'azienda, per un periodo massimo di 5 anni o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni, purché l'attività venga svolta da persona in possesso della relativa qualifica professionale. A tal fine gli eredi devono presentare dichiarazione di inizio attività con contestuale nomina di un direttore tecnico qualificato entro 6 mesi dall'evento, in caso contrario si applicano le disposizioni riguardanti la decadenza per inattività dell'esercizio. Decorso il quinquennio, ovvero il compimento della maggiore età dei figli minorenni, l'esercizio dell'attività può essere proseguito in una delle forme previste dal presente regolamento.

ART. 8 BIS
(Affitto di poltrona/cabina)

- 1) Nell'ambito dell'attività professionale di acconciatore ed estetista, condotta da soggetto regolarmente iscritto presso la Camera di Commercio ed in possesso di partita iva, è prevista la modalità contrattuale di esercizio dell'attività all'interno dello stesso locale denominata "affitto di poltrona/cabina".
- 2) I soggetti coinvolti nel rapporto contrattuale "Affitto di poltrona/cabina" sono:
 - Il titolare dell'esercizio di acconciatore/estetista in locale già autorizzato ai sensi della vigente normativa di settore, detto *locatore*;
 - Il professionista che, in veste di imprenditore in possesso dei requisiti professionali richiesti dalla normativa di settore, esercita in modo autonomo la propria attività, detto *affittuario/conduuttore*,
i quali dovranno stipulare un contratto in forma scritta nel quale siano stabiliti tutti i requisiti, i limiti, le modalità ed i contenuti delle rispettive obbligazioni.
- 3) L'affitto di poltrona/cabina è ammesso unicamente per l'esercizio della tipologia di attività per la quale il titolare/locatore ha presentato scia/ottenuto autorizzazione relativamente ai locali sede dell'attività di acconciatore, estetista o entrambi.
- 4) Il contratto di cui al precedente punto 2, deve essere realizzato in forma di atto pubblico o scrittura privata, registrato all'Agenzia delle Entrate e deve contenere nel dettaglio le seguenti specifiche:
 - a) Durata, facoltà di recesso anticipato e cause di risoluzione anticipata;
 - b) La superficie data in uso, indicata in apposita planimetria allegata;
 - c) La puntuale identificazione delle postazioni date in uso (poltrona o cabina) che non potranno essere utilizzate nel contempo dall'affidante, indicate in apposita planimetria allegata;
 - d) La tipologia di attività che verrà esercitata presso la poltrona/cabina concesse in affitto e le modalità e condizioni di esercizio della stessa (orari, giorni, ecc.);
 - e) Il rapporto economico tra le parti;
 - f) Le responsabilità assunte dalle singole parti, anche legate agli strumenti di lavoro utilizzati, ai locali, agli impianti e all'applicazione in generale della normativa in materia di sicurezza dei lavoratori e dei luoghi di lavoro;
- 5) L'affitto di poltrona/cabina deve essere esercitato nel rispetto di quanto contenuto nell'"Avviso Comune" sottoscritto in data 25.11.2011 in occasione dell'accordo delle organizzazioni Nazionali dell'Artigianato per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei Settori dell'Acconciatura, Estetica, Tricologia non curativa, Tatuaggio, Piercing e Centri
- 6) L'*affittuario/conduuttore* deve essere in possesso dei requisiti professionali richiesti dalla normativa di settore (acconciatore/estetista) ed esercitare direttamente e personalmente l'attività
- 7) I due soggetti coinvolti nel rapporto contrattuale – *locatore e affittuario/conduuttore* – svolgono la propria attività in veste di autonomi imprenditori. A tal fine, oltre al pagamento di un canone di affitto che può comprendere anche l'utilizzo delle attrezzature e dei materiali, è necessario che ognuno intervenga esclusivamente sulla propria clientela, intendendosi per tale quella alla quale verrà poi rilasciata la relativa propria ricevuta fiscale, con esclusione di qualsiasi scambio di prestazioni con rilevanti poteri di coordinamento tra gli stessi.
- 8) All'atto della locazione di poltrona/cabina il *locatore* deve garantire l'*affittuario/conduuttore* circa:

- a) La conformità degli impianti fissi (elettrico, idraulico, termico, climatizzazione, ecc.) presenti nei locali sede dell'attività;
 - b) La conformità alle vigenti norme di settore delle attrezzature di lavoro presenti nei locali sede dell'attività ed utilizzate per l'esercizio della stessa, messe a disposizione dell'*affittuario/conduuttore*, nonché circa la regolare effettuazione della relativa manutenzione (ordinaria e straordinaria) e delle verifiche periodiche previste dalla vigente normativa di settore.
- 9) L'*affittuario/conduuttore* può utilizzare nell'esercizio dell'attività condotta presso la "poltrona/cabina" ottenuta in locazione, attrezzature di lavoro di diretta proprietà. In tal caso l'*affittuario/conduuttore* deve produrre elenco completo delle attrezzature introdotte in azienda ed utilizzate, nonché dichiarazione di conformità delle stesse corredata dalle relative schede tecniche, ove previste.
- 10) Per quanto attiene la sicurezza sui luoghi di lavoro, ognuna delle parti (*locatore-affittuario/conduuttore*) risponde per la sua attività ma, ad esclusione della "zona poltrona/cabina", il *locatore* si assume la responsabilità in toto in termini di sicurezza sulle parti comuni.
- 11) E' fatto obbligo per l'*affittuario/conduuttore* rispettare gli orari di apertura e chiusura dell'esercizio all'interno di quelli stabiliti dal *locatore* con la possibilità di esporre un proprio cartello orario personalizzato. Il *locatore*, in quanto titolare e responsabile della conduzione dell'esercizio, dovrà essere presente, durante il periodo di esercizio dell'*affittuario /conduuttore*, o personalmente o tramite il suo direttore tecnico. Qualora il *locatore* fosse una ditta individuale senza dipendenti, l'attività dell'*affittuario/conduuttore* in assenza del titolare dell'esercizio, è consentita per giustificati motivi e dovrà essere idoneamente comprovata.
- 12) E' fatto obbligo per ogni professionista esporre il proprio cartello prezzi, anche in caso di prezzi identici all'interno dello stesso esercizio.
- 13) Nel ribadire la responsabilità esclusiva del *locatore* sulle parti comuni, si precisa che, qualora venissero rilevate, in fase ispettiva, condizioni igienico sanitarie insufficienti, nell'ambito della poltrona/cabina, tali da giustificare possibili provvedimenti sospensivi, gli stessi saranno applicati esclusivamente a carico del *locatore* in quanto responsabile della poltrona come da contratto stipulato.
- 14) L'esercizio dell'attività attraverso l'istituto dell'"affitto di poltrona/cabina" è soggetto previa comunicazione/segnalazione certificata di inizio attività congiunta locatore-affittuario/conduuttore da presentarsi al Comune ai sensi dell'art. 19 della legge 07.08.1990, n. 241.

In particolare

- Il *locatore* deve compilare e sottoscrivere una comunicazione in cui informa circa l'intervenuta concessione in affitto ad altro imprenditore in possesso delle necessarie abilitazioni professionali della poltrona/cabina presso la sede della propria attività in forza di regolare contratto stipulato tra le parti.
In tale comunicazione il *locatore* deve dichiarare altresì il rispetto dei requisiti e delle responsabilità in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché le condizioni, i limiti, le modalità di esercizio dell'attività da parte dell'*affittuario/conduuttore* secondo quanto previsto nel contratto appositamente stipulato.

- L'*affittuario-conduttore* deve compilare e sottoscrivere una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) in cui segnala appunto l'inizio dell'esercizio dell'attività di acconciatore/estetista in forma di "affitto di poltrona/cabina" presso l'esercizio di cui è titolare il *locatore*, dichiarando e certificando il possesso del requisito professionale richiesto per l'esercizio dell'attività dalle vigenti normative di settore, nonché le condizioni, i limiti, le modalità di esercizio dell'attività secondo quanto previsto nel contratto appositamente stipulato.

Articolo 9

Chiusura per ferie - Sospensione e decadenza – Cessazione

1. Il Sindaco può stabilire, con propria ordinanza, turni di apertura obbligatoria durante il periodo estivo.
2. Di ogni sospensione di attività dell'esercizio, non disciplinata dal comma precedente, deve essere data preventiva giustificata comunicazione al Sindaco nel caso debba protrarsi per più di un mese e fino alla durata massima di 1 anno; della ripresa dell'attività deve essere data preventiva comunicazione ai competenti uffici comunali.
3. Le sospensioni oltre l'anno potranno essere autorizzate su domanda e previa valutazione dei motivi in essa contenuti e dell'eventuale documentazione allegata.
4. L'attività può essere soggetta a sospensione qualora venga accertata l'inosservanza delle prescrizioni e dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività sancite dalla legge e dal presente regolamento, previa diffida a rimuovere, entro il termine massimo di 180 giorni, le cause che l'hanno determinata. Qualora, trascorso inutilmente il termine fissato, l'interessato non abbia provveduto a rimuovere le cause di sospensione, il Sindaco dispone la revoca dell'autorizzazione.
5. Deve essere ordinata la chiusura definitiva dell'esercizio (mediante revoca dell'autorizzazione o divieto di prosecuzione/ripresa dell'attività) qualora:
 - a) l'esercizio sospenda l'attività per un periodo superiore ad un mese, senza giustificato motivo e senza previa comunicazione al Sindaco;
 - b) l'esercizio sospenda l'attività per un periodo superiore ad un anno, salvo espressa autorizzazione da parte del Comune in presenza di giustificato motivo;
 - c) l'esercizio con più tipologie di attività sospenda una di esse per un periodo superiore ad un anno: in tal caso la decadenza è limitata alla tipologia non esercitata.
6. Nel caso di cessazione dell'attività è fatto obbligo al titolare di inoltrare apposita denuncia al Sindaco entro 30 giorni dalla cessazione e di restituire l'eventuale autorizzazione.

Articolo 10

Obbligo esposizione autorizzazione, tariffe, orari

1. Nei locali di esercizio deve essere esposta in modo visibile l'autorizzazione all'esercizio delle attività o la dichiarazione di inizio attività nonché la tabella delle tariffe delle prestazioni professionali praticate e qualunque altro atto od avviso che l'Autorità Sanitaria ritenga utile ai fini della tutela della salute pubblica. Deve inoltre essere esposto, in modo visibile, anche dall'esterno dell'esercizio durante l'apertura del medesimo, un cartello riportante l'orario di attività.

2. L'orario deve essere conforme a quello stabilito con ordinanza del Sindaco, il quale potrà prevedere la possibilità di deroga alla chiusura festiva e/o infrasettimanale in occasione di manifestazioni.
3. Il Sindaco, su richiesta motivata delle organizzazioni sindacali degli operatori del settore maggiormente rappresentative sul territorio comunale, può autorizzare la deroga del calendario e degli orari di apertura e chiusura, anche per limitati periodi.

Articolo 11

Vigilanza – Sanzioni

1. Agli effetti dell'applicazione del presente regolamento, gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, al servizio di Igiene Pubblica e qualsiasi autorità cui siano attribuiti poteri di accertamento, possono accedere nei locali in cui si svolgono le attività di cui all'articolo 1.
2. Salvo che il fatto non sia sanzionato da altre disposizioni normative, l'inosservanza delle norme del presente regolamento é punita con le sanzioni amministrative pecuniarie da Euro 50 a Euro 500 nel rispetto di quanto previsto dalla Legge 24 novembre 1981 n. 689.
3. In caso di particolare gravità o di recidiva della stessa violazione entro un anno dall'accertamento di quella precedente, può essere ordinata, previa diffida, la sospensione dell'attività per un massimo di 30 giorni.
4. E' disposta l'immediata cessazione delle attività disciplinate dal presente regolamento quando esse vengono esercitate senza la prescritta autorizzazione o denuncia di inizio attività. E' disposta la sospensione dell'esercizio delle attività autorizzate qualora siano esercitate senza personale in possesso del necessario requisito professionale. L'ordine di sospensione è revocato quando l'esercente nomina un nuovo soggetto in possesso della qualificazione professionale che assume la direzione dell'azienda accettando l'incarico con apposita dichiarazione da inviare al competente ufficio comunale.
5. Qualora l'ordine non venga eseguito entro tre giorni dalla data della sua notificazione, è disposta la chiusura coattiva dell'esercizio.

Articolo 12

Disposizioni finali

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento **entra in vigore dalla data di adozione della delibera.**
2. Il regolamento per l'esercizio delle attività di barbiere e parrucchiere uomo e donna ed estetista, approvato con deliberazione del Consiglio n. 75 del 27/12/1993 e successive modificazioni e/o integrazioni, è abrogato; ogni altra disposizione regolamentare del Comune che sia in contrasto od incompatibile con le presenti norme è abrogata.
3. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento viene soppressa la Commissione consultiva comunale.

Rinvio dinamico

1. Le disposizioni del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

ALLEGATO A

Elenco degli apparecchi elettromeccanici ad uso esclusivo all'attività di estetista:

- Vaporizzatore con vapore normale e ionizzato non surriscaldato; stimolatore blu con scariche inferiori ad un centimetro e solo effluvio (alta frequenza o ultrasuoni).
 - Disincrostante per pulizia con intensità non superiore a 4 mA.
 - Apparecchi per l'aspirazione dei comedoni con aspirazione non superiore ad una atmosfera e con cannule aventi diametro di non oltre un centimetro.
 - Doccia filiforme ed atomizzatore con pressione non superiore ad una atmosfera.
 - Apparecchi per massaggi meccanici solo a livello cutaneo e non in profondità.
 - Apparecchi per massaggi elettrici solo con oscillazione orizzontale o rotazione, che utilizzino unicamente accessori piatti o spazzole.
 - Lampade abbronzanti UV-A.
 - Lampade di quarzo con applicazioni combinate o indipendenti di raggi ultravioletti (UV) ed infrarossi (IR).
 - Apparecchi per massaggio ad aria con pressione non superiore ad una atmosfera.
 - Apparecchi per massaggio idrico con pressione non superiore ad una atmosfera.
 - Scaldacera per cerette.
 - Rulli elettrici e manuali.
 - Vibratori elettrici oscillanti.
 - Attrezzi per ginnastica estetica.
 - Attrezzature per manicure e pedicure.
 - Apparecchi per il trattamento di calore totale o parziale.
 - Apparecchi per massaggio aspirante con coppe di varie misure e applicazioni in movimento, fisse e ritmate, e con aspirazione non superiore ad una atmosfera.
 - Apparecchi per massaggi meccanici picchiettanti.
 - Apparecchi per massaggi elettrici picchiettanti.
 - Stimolatore a luce blu con tutti gli elettrodi per uso estetica (alta frequenza).
 - Apparecchi per ionoforesi estetica con intensità massima sulla placca di 1 mA ogni 10 centimetri quadrati.
 - Depilatori elettrici elettronici.
 - Apparecchi per massaggi subacquei.
 - Apparecchi per presso-massaggio.
 - Elettrostimolatore ad impulsi.
 - Apparecchi per massaggi ad aria con pressione superiore ad una atmosfera.
 - Laser estetico.
 - Saune.
-

LEGGE 17/08/2005 N. 174

Art. 3.

(Abilitazione professionale)

1. Per esercitare l'attività di acconciatore è necessario conseguire un'apposita abilitazione professionale previo superamento di un esame tecnico-pratico preceduto, in alternativa tra loro:

a) dallo svolgimento di un corso di qualificazione della durata di due anni, seguito da un corso di specializzazione di contenuto prevalentemente pratico ovvero da un periodo di inserimento della durata di un anno presso un'impresa di acconciatura, da effettuare nell'arco di due anni;

b) da un periodo di inserimento della durata di tre anni presso un'impresa di acconciatura, da effettuare nell'arco di cinque anni, e dallo svolgimento di un apposito corso di formazione teorica; il periodo di inserimento è ridotto ad un anno, da effettuare nell'arco di due anni, qualora sia preceduto da un rapporto di apprendistato ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni, della durata prevista dal contratto nazionale di categoria.

2. Il corso di formazione teorica di cui alla lettera b) del comma 1 può essere frequentato anche in costanza di un rapporto di lavoro.

3. Il periodo di inserimento, di cui alle lettere a) e b) del comma 1, consiste in un periodo di attività lavorativa qualificata, svolta in qualità di titolare dell'impresa o socio partecipante al lavoro, dipendente, familiare coadiuvante o collaboratore coordinato e continuativo, equivalente come mansioni o monte ore a quella prevista dalla contrattazione collettiva.

4. Non costituiscono titolo all'esercizio dell'attività professionale gli attestati e i diplomi rilasciati a seguito della frequenza di corsi professionali che non siano stati autorizzati o riconosciuti dagli organi pubblici competenti.

5. Per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di acconciatura deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso dell'abilitazione professionale di cui al presente articolo.

6. L'attività professionale di acconciatore può essere esercitata dai cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea in conformità alle norme vigenti in materia di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali nel quadro dell'ordinamento comunitario sul diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi.

LEGGE REGIONALE N. 54 9/12/1992

Art. 14.

Norme transitorie

1.

La qualificazione professionale di estetista e' conseguita dai soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge:

a)

siano titolari di imprese autorizzate all'esercizio dell'attività' di estetista ai sensi [della legge 14 febbraio 1963, n. 161](#), articolo 1 come sostituito dalla [legge n. 1142/1970](#), articolo 1;

b)

oppure siano soci in imprese esercitate in forma di società' per lo svolgimento delle attività' di cui alla lettera a) e siano in possesso della qualificazione professionale di cui alla [legge n. 1142/1970](#), articolo 2;

c)

oppure siano direttori di azienda in imprese esercitate in forma di società' per lo svolgimento delle attività' di cui alla lettera a).

2.

Il conseguimento della qualificazione professionale da parte dei soggetti di cui al comma 1, e' subordinato all'esercizio personale e professionale per almeno due anni delle attività' di cui alla lettera a) del predetto comma 1.

3.

La qualificazione professionale di estetista e' altresì conseguita dai dipendenti delle imprese indicate nel comma 1, nonché dai dipendenti di studi medici specializzati che abbiano svolto l'attività di cui al comma 1, lettera a), per un periodo non inferiore ai tre anni nel quinquennio antecedente la data di entrata in vigore della presente legge, da comprovare in base ad idonea documentazione.

4.

Qualora la durata dei periodi di attività svolta sia inferiore a quella indicata nei commi 2 e 3, i soggetti ivi indicati, per il conseguimento della qualificazione professionale di estetista, sono tenuti a frequentare su domanda, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, corsi straordinari, della durata di duecentotrenta ore, istituiti o autorizzati dalla Regione con le modalità di cui all'articolo 11, al termine dei quali e' rilasciato un apposito attestato di frequenza. Il possesso dei requisiti necessari per frequentare tali corsi viene accertato dalle Commissioni provinciali per l'artigianato.

5.

La qualificazione professionale di estetista e' altresì conseguita, previo superamento dell'esame di cui all'articolo 11, comma 4, da coloro i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge e limitatamente alla durata di un anno, dimostrino di aver frequentato un corso professionale della durata triennale presso scuole professionali per estetiste ai sensi [della legge regionale 25 febbraio 1980, n. 8](#), articolo 28, a condizione che i programmi e la durata in ore dei corsi, debitamente documentati dalle scuole professionali, siano conformi a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera a).

6.

Gli allievi che abbiano conseguito l'attestato di frequenza biennale a seguito di un corso della durata di novecento ore annue frequentate presso una scuola professionale per estetista, alla data di entrata in vigore della presente legge e limitatamente alla durata di un anno, possono sostenere dinanzi alle Commissioni esaminatrici di cui all'articolo 11, comma 4, le prove d'esame valide per il rilascio dell'attestato di qualifica di cui alla [legge n.845/1978](#), articolo 14, comma 2; gli stessi soggetti conseguono la qualificazione professionale di estetista previo svolgimento del corso di specializzazione della durata di novecento ore ed a seguito del superamento dell'esame teorico pratico.

7.

I soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, e limitatamente alla durata di un anno, siano in possesso di qualifiche parziali relative alle attività considerate mestieri affini, ai sensi [della legge 14 febbraio 1963, n. 161](#), articolo 1, come sostituito dalla [legge n. 1142/1970](#), articolo 1, e che intendano conseguire la qualificazione professionale d'estetista, sono tenuti a frequentare un corso di riqualificazione professionale della durata di cinquecentocinquanta ore istituito od autorizzato dalla Regione e dovranno sostenere l'esame teorico pratico di cui articolo 11, comma 4.

8.

Fino a quando i Comuni non avranno provveduto agli adempimenti previsti dall'articolo 5, spetta alle Commissioni provinciali per l'artigianato l'accertamento dei requisiti della qualificazione professionale di estetista.